

Roma, 18 settembre 2009

Oggetto: Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo di SAES s.p.a.

Con sentenza del 2 luglio 2009, il Tribunale Civile di Bari, sezione IV, ha dichiarato lo stato di insolvenza della SAES s.p.a. (procedura RG n. 2/2009), nominando il sottoscritto commissario giudiziale della predetta Società ed assegnando ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine di cento giorni dall'affissione dell'estratto della sentenza per il deposito in cancelleria delle domande di ammissione al passivo.

I creditori e i terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore potranno pertanto depositare le domande di ammissione al passivo presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Bari, sezione IV, piano V, Piazza Enrico De Nicola, entro l'**11 ottobre 2009**. Le domande presentate oltre tale termine saranno considerate tardive, con tutte le conseguenze di legge.

Le domande di ammissione al passivo, di rivendica o di restituzione dovranno essere proposte con ricorso, che potrà essere sottoscritto anche personalmente dalla parte, e dovranno contenere tutti gli elementi di cui all'art. 93, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tra cui, fra l'altro, l'indicazione precisa dell'ammontare del credito, il titolo dal quale lo stesso deriva e le eventuali ragioni di prelazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione. Tutte le domande dovranno essere corredate da idonea documentazione giustificativa del credito e del privilegio che si intende far valere.

Per agevolare l'esame delle domande, si richiede, in particolare, oltre all'allegazione di tutti i documenti utili a dimostrare l'esistenza del credito:

- (i) ai creditori che vantino privilegio ai sensi dell'articolo 2751 bis n. 5) cod. civ., di fornire copia delle ultime tre dichiarazioni IVA e dei redditi, copia del libro matricola e certificato di iscrizione alla CCIAA nonché del contratto dal quale sorge il credito;
- (ii) ai creditori che vantino privilegio ai sensi dell'articolo 2751 bis n. 3) cod. civ., di fornire copia del contratto da cui sorge il credito ed analitica indicazione delle provvigioni maturate per ciascun periodo di competenza;

Avv. Prof. Romano Vaccarella

(iii) ai professionisti iscritti in albi professionali, di allegare le notule e le parcelle approvate dall'Ordine o Collegio professionale, ove già non liquidate dall'Autorità Giudiziaria; ove gli stessi invocino il privilegio di cui all'articolo 2751 bis n. 2) cod. civ., di produrre l'analitica indicazione dei compensi maturati per ciascun periodo di competenza;

(iv) ai titolari di crediti derivanti da fornitura di merce, di produrre i documenti di trasporto, le fatture, gli ordini e gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti cod.civ.;

(v) ai titolari di crediti derivanti da fornitura di servizi, di produrre le fatture, ove emesse, i contratti o gli ordini e le prove dell'avvenuta effettuazione del servizio;

(vi) ai creditori a titolo di lavoro dipendente, di specificare quanto richiesto a titolo di retribuzioni arretrate, quanto a titolo di TFR, quanto a titolo di mancato preavviso o altre indennità.

I crediti relativi ad interessi, se spettanti, dovranno essere determinati e specificati in un prospetto di calcolo.

~~In caso di mancata elezione di domicilio in Bari, ai sensi dell'art. 93, comma V, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tutte le notificazioni saranno eseguite presso la cancelleria del Tribunale di Bari.~~

L'udienza di verifica dello stato passivo dinanzi al Giudice Delegato, dott.ssa Anna De Simone, è fissata per il 16 ottobre 2009.

Distinti saluti

Avv. Prof. Romano Vaccarella

Per ricevuta

Sig. _____